



con il pagamento dei premi e non contestabili per ragioni sanitarie (le affezioni rilevate a carico degli assicurati risultano essersi manifestate dopo il perfezionamento dei contratti originari);

3 - in linea di stretto diritto le contestazioni appaiono sufficientemente fondate e quindi validamente sostenibili anche se portate dai beneficiari in sede giudiziaria. E' da tener conto in proposito che la trasformazione integra una novazione oggettiva dell'obbligazione originaria, la quale per patto espresso inserito in polizza, rimane annullata e priva di qualsiasi valore."

Quanto sopra rilevato, si sottopone alle superiori decisioni onde stabilire se, ragioni di carattere industriale, possano consigliare di rinunciare alle tesi di stretto diritto e di ammettere a liquidazione le polizze di che trattasi, per i capitali originariamente assicurati come appresso:

Assicurata Di Bella Rosa

Cap. L. 250.000 (lire duecentocinquanta  
mila)